

CONFERENZA DEI SINDACI DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA

Deliberazione n. 4 - 21 ottobre 2025

Oggetto: Nomina del Comune Capofila della Comunità di Ambito turistico della Versilia e approvazione della Convenzione per l' esercizio associato delle funzioni di cui alla Legge Regionale 61 del 31/12/2024.

COMUNE	RUOLO	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE	VOTO A FAVORE	VOTO CONTRARIO	ASTENUTO
Forte dei Marmi	Presidente	Bruno Murzi	Sindaco	X		X		
Massarosa	Componente	Simona Barsotti	Sindaco	X				X
Camaione	Componente	Andrea Favilla	Assessore	X				X
Pietrasanta	Componente	Francesca Bresciani	Assessore	X		X		
Seravezza	Componente	Tessa Nardini	Assessore	X		X		
Stazzema	Componente	Marco Verona	Sindaco		X			
Viareggio	Vice Presidente	Alessandro Meciani	Assessore	X		X		

In data 21 ottobre 2025, la Conferenza dei Sindaci della Comunità di Ambito Turistico Versilia prende in esame gli argomenti all' ordine del giorno ed assume la seguente deliberazione:

LA CONFERENZA DEI SINDACI DELL' AMBITO TURISTICO VERSILIA

Vista la legge Regionale n. 61 del 31/12/2024;

vista la "Convenzione per l' esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica dell' Ambito Versilia", già vigente tra i Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio sottoscritta il 20 dicembre 2019;

Rilevata la necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della legge regionale numero 61 del 31 dicembre 2024 alla stipula di una nuova convenzione, ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, che disciplini le modalità dell'esercizio in forma associata delle funzioni assegnate alla Comunità d'ambito;

Vista la "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità di Ambito ai sensi della Legge regionale n. 61 del 31/12/2024", nel testo approvato dai consigli comunali di tutti i comuni aderenti;

Ritenuto di individuare nel Comune di Viareggio il capofila della Comunità di Ambito Turistico della Versilia, integrando con tale nominativo il testo della convenzione;

Ritenuto di procedere alla approvazione della Convenzione;

Con la votazione seguente:

- favorevoli: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza, Viareggio;
- astenuti: Camaiore, Massarosa;
- assente: Stazzema;

DELIBERA

- 1) Di individuare nel Comune di Viareggio il capofila della Comunità di Ambito Turistico della Versilia;
- 2) di prendere atto che la "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità di Ambito ai sensi della Legge regionale n. 61 del 31/12/2024", è stata approvata dai Consigli comunali di tutti i comuni aderenti, con gli atti deliberativi i cui estremi sono riportati nel testo;
- 3) di integrare il testo della Convenzione con l'annotazione del Comune capofila di cui al precedente punto 1);
- 4) di approvare, come approva, la "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità di Ambito ai sensi della Legge regionale n. 61 del 31/12/2024", parte integrante del presente atto;
- 5) di procedere alla materiale sottoscrizione della convenzione stessa;
- 6) di nominare, su proposta del Comune capofila, il Funzionario responsabile della gestione della Comunità di ambito turistico della Versilia nella persona di dott.ssa Serena Russo, dirigente del Settore Turismo del Comune di Viareggio;

- 7) di richiedere al Comune capofila la pubblicazione del presente atto sul proprio albo pretorio, in ottemperanza ai vigenti obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa.

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Convenzione
per l'esercizio associato delle funzioni
attribuite dalla Regione Toscana alla Comunità d'Ambito
ai sensi della L.R. n. 61 del 31/12/2024

Tra i Comuni di:

Camaione (con sede in Piazza San Bernardino da Siena 1, 55041 Camaione (Lucca), P.IVA. 00190560466 nella persona del sindaco Marcello Pierucci, nato a Camaione, il 17 gennaio 1964, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 44 del 21 maggio 2025);

Forte dei Marmi (con sede in Piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (Lucca), P.IVA. 00138080460, nella persona del sindaco Bruno Murzi, nato a Forte dei Marmi il 23 dicembre 1952, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 27 del 5 giugno 2025);

Massarosa (con sede in Piazza Giancarlo Maria Taddei 27, 55054 Massarosa (Lucca) P.IVA. 00168660462, nella persona del sindaco Simona Barsotti, nato a Viareggio, il 20 gennaio 1971, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 27 del 18 giugno 2025);

Pietrasanta (con sede in Piazza Matteotti 29 55045 Pietrasanta (Lucca), P.IVA. 00188210462, nella persona del sindaco Alberto Giovannetti, nato a Pietrasanta il 22/2/1962, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 25 del 10 giugno 2025);

Seravezza (con sede in via XXIV Maggio 22, 55047 Seravezza (Lucca), P.IVA. 00382300465, nella persona del sindaco Lorenzo Alessandrini, nato a Seravezza, il 10 settembre 1959, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 30 del 4 giugno 2025);

Stazzema con sede in Piazza Europa, 6 - 55040 Pontestazzemese (Lucca), P.IVA 00398340463, nella persona del sindaco Maurizio Verona, nato a Seravezza, il 1 agosto 1967, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 24 del 30 maggio 2025);

Viareggio (con sede in Piazza Neri e Paolini 1, 55049 Viareggio (Lucca), P.IVA. 00274950468, nella persona del sindaco Giorgio del Ghingaro, nato a Capannori, il 25 gennaio 1959, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 21 del 30 giugno 2025);

VISTO

- l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
- la legge regionale n. 61 del 31 dicembre 2024 "Testo unico del Turismo".

PREMESSO

- che l'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del Turismo) dispone che *"sono attribuite ai comuni, che le esercitano in forma associata a livello di comunità d'ambito turistico definite dall'allegato A di cui all'articolo 147, le seguenti funzioni e compiti:*
 - a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;*
 - b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all'articolo 10;*
 - c) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13."*
- che l'Allegato A della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 individua la comunità d'Ambito denominata "Versilia" composta dai Comuni di Camaiore, Forte Dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio;
- che lo stesso art. 9 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 precisa che *"l'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 20, 21 e 22 della l. r. 68/2011 tra i comuni della comunità d'ambito turistico, oppure mediante previsione statutaria tramite unioni di comuni"* ed il comma 3 del medesimo articolo prevede che *"L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta l'individuazione del comune capofila della comunità d'ambito turistico, quale responsabile della gestione associata"*.
- che l'art. 9 comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61 dispone che: *"L'esercizio in forma associata mediante convenzione comporta da parte dell'Ente locale responsabile:*
 - a) la stipula di una convenzione con Toscana Promozione Turistica che individui azioni e strumenti per la promozione del territorio, rafforzando il livello strategico-competitivo della destinazione e che disciplini l'utilizzo dei dati e delle informazioni elaborati dall'Osservatorio turistico regionale (OTR), di cui all'articolo 15;*
 - b) il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;*
 - c) la raccolta dei dati, la gestione delle informazioni, il caricamento di contenuti*

promozionali e la profilazione dei turisti, utilizzando gli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4".

- che l'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 "Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA" dispone al comma 1 che per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge la Regione e i comuni possono avvalersi delle CCIAA sulla base di apposite convenzioni;
- che l'art. 17 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 disciplina i servizi di informazione e accoglienza;
- che con le richiamate deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali è stato approvato lo schema della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Camaiore, Forte Dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio convergono di disciplinare l'esercizio in forma associata a livello di Comunità d'Ambito turistico denominata "Versilia" (Allegato A L.R. 61/2024) e secondo le disposizioni della presente convenzione, le funzioni ed i compiti di cui all'art 9 comma 1 L.R. 61/2024 e nello specifico:

- a) funzioni di informazione e accoglienza relativa all'offerta turistica del territorio della comunità d'ambito turistico;
- b) compiti di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione, avvalendosi della consulta di cui all'articolo 10 della medesima legge;
- a) funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo, di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 2 - Esercizio delle funzioni

Il Comune di Viareggio mediante la presente convenzione è individuato quale comune capofila della Comunità d'Ambito turistico Versilia e pertanto responsabile dell'esercizio associato delle funzioni di cui all'art.1.

Art. 3 – Finalità

Con la presente convenzione si persegue lo scopo di dare operatività al nuovo assetto istituzionale determinato dalle attuali disposizioni regionali in materia di turismo, assicurando l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica, di programmazione e monitoraggio delle strategie e delle attività nonché le funzioni in materia di sistema informativo regionale del turismo, per la Comunità d'Ambito Versilia, al fine di assicurare la piena valorizzazione del territorio e la riconduzione a sistema delle attività sopra dette con una pianificazione su scala adeguata.

Art. 4 - Compiti e attività del Comune capofila

Il Comune di Viareggio, quale ente responsabile dell'esercizio associato delle funzioni, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 61/2024:

- a) stipula, in nome e per conto dei Comuni firmatari, la convenzione con Toscana Promozione Turistica;
- b) garantisce il collegamento con il sistema informativo regionale e con l'ecosistema digitale regionale del turismo;
- c) svolge funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo di cui all'articolo 13 nello specifico comma 3, affinché venga garantita la raccolta dei dati.;
- d) garantisce e coordina le attività di raccolta dei dati, gestione delle informazioni, caricamento di contenuti promozionali e profilazione dei turisti da parte di ciascun ufficio di informazione turistica presente nella Comunità d'Ambito, attraverso l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione della rete regionale degli IAT, di cui all'articolo 17, comma 4 della L.r. 61/2024.

Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti, che vengono assunti quali parte integrante della presente convenzione, sono approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 5.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopra elencate, nonché quelle che dovessero essere previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- approvare le convenzioni di cui al precedente art. 4, da stipulare a cura del Comune di Viareggio, responsabile dell'esercizio associato;
- formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di dicembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.11 della presente convenzione;
- approvare il Piano annuale delle attività;
- vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti alla gestione associata, impartendo le opportune direttive;
- approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che ne facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.

La Conferenza dei sindaci decide, di regola, con il seguente meccanismo:

- a) numero legale indispensabile per la decisione: numero quattro comuni rappresentati;
- b) Quorum deliberativo stabilito con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresentino almeno la maggioranza delle presenze turistiche censite dall'Istat, calcolate sulla base della media dei tre anni precedenti.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente o altro amministratore.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.12 della presente convenzione.

Spetta ai competenti organi dei Comuni convenzionati:

- l'assegnazione, se prevista, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie all'esercizio delle attività;
- l'approvazione dei regolamenti - ed in genere degli atti amministrativi - afferenti alla gestione associata.

Art. 6 – Servizi di informazione e accoglienza turistica a livello di comunità di Ambito

Secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci viene individuata la distribuzione e allocazione degli uffici IAT nel territorio della comunità di Ambito e le relative modalità gestionali.

Nei casi in cui a livello locale i servizi IAT vengano affidati ad associazioni Pro Loco o a terzi, a tale affidamento provvede il Comune dove è ubicata la Pro Loco e l'ufficio IAT secondo uno schema di convenzione approvata dalla Conferenza dei Sindaci nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma 7 dell'art. 17 L.R. 61/2024.

Art. 7 - Risorse finanziarie e criteri di riparto

Il Piano annuale delle attività (ordinarie, straordinarie/d'investimento) predisposto secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci è comprensivo del costo complessivo del funzionamento dell'Ufficio turistico di ambito, nonché degli oneri per le attività di gestione delle funzioni da esercitarsi in ambito associativo.

Nel Piano dei costi sono evidenziati quelli relativi allo svolgimento delle attività di cui alla lettera c) dell'articolo 9 L.R. 61/2024 (funzioni di livello locale in materia di sistema informativo regionale del turismo) e di quello di cui al comma 3 dell'art. 13 L.R. 61/2024 (trasmissione dei dati attraverso la piattaforma messa a disposizione della Giunta regionale) da finanziare con le risorse finanziarie di cui all'art. 9 comma 6 L.R. 61/2024.

Le ulteriori risorse finanziarie necessarie all'esercizio associato delle funzioni, per la copertura dei costi relativi, sono quelle deliberate dalla Conferenza dei Sindaci con delibera n. 1 del 16 gennaio 2025, o sue successive modifiche.

Art. 8 – Spese per il personale

Per l'esercizio delle funzioni associate a livello di Comunità di Ambito viene individuato tra il personale dipendente del Comune capofila un Responsabile della gestione amministrativa, di cui al successivo articolo 12.

Qualora si renda necessario incrementare la dotazione organica del Comune capofila, le relative spese sono finanziate con le risorse strutturali erogate dalla Regione Toscana a favore dei Comuni capofila.

L'incremento della dotazione organica del Comune capofila viene proposto dal Comune capofila stesso alla Conferenza dei sindaci cui compete l'approvazione.

Art. 9 – Gestione amministrativa, strutture e beni

Le attività amministrative connesse all'esercizio associato delle funzioni della comunità d'Ambito turistico "Versilia" sono svolte dall'Ufficio Turistico di ambito del Comune capofila di

È onere del Comune di Viareggio responsabile dell'esercizio associato "Versilia" dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.

Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in misura di volta in volta concordata in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 10 - Proprietà dei beni

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

I beni e i servizi a carattere straordinario di cui all'art.9, se acquistati con i finanziamenti dei Comuni aderenti, potranno essere suddivisi tra i Comuni sottoscrittori del presente atto, a seguito di accordo raggiunto in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art. 12 - Responsabile della gestione amministrativa

Il Responsabile della gestione amministrativa della Comunità di ambito è nominato dal Sindaco del Comune capofila sentita la Conferenza dei Sindaci ed è responsabile della gestione delle attività amministrative connesse all'esercizio associato delle funzioni della comunità d'Ambito turistico Versilia.

A cura del responsabile della gestione amministrativa sono adottate le misure organizzative ed operative necessarie all'esercizio delle attività associate.

Nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

Predisporre il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Adotta gli atti ed i provvedimenti inerenti alla gestione che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13– Durata

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabili con deliberazione della Conferenza dei Sindaci per ulteriori tre anni, dalla data della stipula.

In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere reincamerate né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite dal Comune conferente fino a che i Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dal recesso.

La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni della comunità d'ambito individuati dall'Allegato A della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61. In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art. 10, approvando un piano di liquidazione.

Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata da parte del Comune che recede è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

Art. 14 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo consenso dei 2/3 (due terzi) dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

La presente convenzione sarà oggetto di modifiche ove necessario a seguito dell'entrata in

vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 31 dicembre 2024 n. 61.

Art. 15 - Adesione di altri Comuni

L'adesione alla presente convenzione da parte di comuni ulteriori rispetto a quelli indicati come firmatari del presente atto, facenti parte della Comunità d'Ambito di cui all'Allegato A della l.r. 61/2024 avviene mediante la sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo.

Art. 16 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e/o mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

L'individuazione del Comune capofila è comunicata alla Giunta Regionale.

Art. 17- Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 18 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati- RGPD" e del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente Convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle Parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGPD. Gli interessati potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Qualora dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, fin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dati riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del trattamento.

Le Parti si impegnano fin da ora a adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento.

Le parti si impegnano, inoltre, a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

Art. 20 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e sottoscritto:

Comune di Camaiore

Comune di Forte dei Marmi

Comune di Massarosa

Comune di Pietrasanta

Comune di Seravezza

Comune di Stazzema

Comune di Viareggio

Forte dei Marmi, 21 ottobre 2025